

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile - Decreto dirigenziale n. 266 del 23 ottobre 2009 – Modifica all'art. 9 dell'allegato A del DRD n. 403 del 14 luglio 2006 sulle iscrizioni secondarie di vigneti già iscritti nei rispettivi Albi a Denominazione di Origine.

Premesso che:

- la legge 10 febbraio 1992, n. 164 riguarda la “Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini”;
- il Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 403 del 14/07/2006 ha previsto le procedure per la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli Elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (DOP e IGP);
- Che l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002, stabilisce in particolare che:
 - a) al fine di consentire l'opzione vendemmiale tra le rispettive DO e IGT coesistenti sulle stesse superfici vitate, i conduttori interessati devono iscrivere preliminarmente i propri vigneti distintamente in ogni albo e/o elenco;
 - b) l'iscrizione agli albi DO deve essere richiesta per una DO di base (iscrizione primaria) ed eventualmente per altre DO/IGT (iscrizioni secondarie);
 - c) un vigneto può essere iscritto ad uno o più albi/elenchi DO/IGT purché siano sempre rispettate le condizioni prescritte dai relativi disciplinari di produzione.
- l'articolo 9 dell'allegato A del DRD n. 403/2006 consente, nel caso di vigneti già iscritti ad un albo DOC/G e in una determinata campagna vitivinicola, di poter rivendicare la produzione di uva come IGT. In tal caso si avrà la automatica iscrizione del vigneto interessato nel corrispondente elenco IGT;
- la convenzione stipulata in data 21 novembre 2005 tra la Regione Campania e le C.C.I.A.A. di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno per la gestione e l'aggiornamento degli albi dei vini a DO e gli elenchi delle vigne a IGT, rinnovata nel novembre del 2007, prevede, tra l'altro, che le C.C.I.A.A. si impegnano ad iscrivere i vigneti agli albi/elenchi a seguito di iter procedimentale degli STAPA-CePICA provinciali e a verificare che il conduttore abbia presentato la dichiarazione delle superfici vitate e che il vigneto da iscrivere risulti nello schedario viticolo regionale;

Considerato che:

- la Regione Campania è titolare degli albi e degli elenchi dei vigneti per la produzione dei vini a denominazione di origine (DO) e ad indicazione geografica tipica (IGT);
- ai sensi dell'art. 2 del DM 28 dicembre 2006, i produttori, al fine di poter rivendicare le produzioni IGT, sono obbligati ad iscrivere preventivamente i vigneti ai rispettivi elenchi delle vigne a IGT;
- numerosi produttori, avendo già iscritto precedentemente i propri vigneti in forma primaria ad un Albo dei vini a DOC/DOCG, hanno presentato, per la campagna viticola 2009/2010, una ulteriore domanda di iscrizione agli Elenchi delle vigne ad IGT assolvendo la prevista imposta di bollo;
- i vigneti iscritti all'Albo a D.O. e per i quali è stata presentata una ulteriore domanda di iscrizione agli Elenchi delle vigne a IGT, sono già stati oggetto di controlli tecnici in azienda al fine di verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di produzione e che, in base alle risultanze dei controlli sono stati iscritti, a cura della competente Camera di Commercio, ai rispettivi albi dei vini DOC/DOCG;
- numerosi produttori, pur avendo i vigneti iscritti ad uno o più albi DOC/DOCG come iscrizione primaria, non hanno presentato alcuna domanda di iscrizione agli Elenchi delle Vigne a IGT benché i vigneti potrebbero avere i requisiti per l'iscrizione secondaria ad uno o più albi DO e/o elenchi IGT, in quanto risultano compatibili i requisiti tecnico-produttivi stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione;

Tenuto conto:

- che per i produttori viticoli che hanno i vigneti già iscritti agli albi a D.O. e che hanno presentato una domanda di iscrizione ad una ulteriore DOC o agli Elenchi delle vigne a IGT e che risultino in

possesto dei requisiti per poter essere iscritti secondariamente ad uno più albi e/o elenchi DO/IGT, non è, in tal caso, necessario eseguire i controlli in azienda in quanto già effettuati ai fini dell'iscrizione primaria;

- che per i produttori viticoli che hanno già iscritto i vigneti ad una DOC/DOCG come iscrizione primaria e che vogliono iscrivere i vigneti ad una iscrizione secondaria e che non hanno presentato alcuna domanda di iscrizione agli Elenchi delle vigne a IGT, non è obbligatorio presentare la relativa domanda di iscrizione/i secondaria/e sempreché tali superfici vitate non abbiano subito modificazioni tecnico-produttive sostanziali e che siano in possesso dei requisiti per essere iscritti, secondariamente, ad altri albi e/o elenchi in quanto risultano compatibili con i requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione;
- inoltre necessario stabilire che, nei casi descritti al paragrafo precedente, la competente Camera di commercio procederà ad iscrivere d'ufficio i vigneti interessati come iscrizioni secondarie, al momento della presentazione da parte del conduttore, della denuncia annuale di produzione delle uve, previa verifica documentale della rispondenza dei dati contenuti nella denuncia stessa (allegato 1 al D.M. 28 dicembre 2006) con i requisiti prescritti dai relativi disciplinari di produzione e con i dati dello schedario viticolo regionale;

Atteso che:

- le iscrizioni secondarie di un vigneto già iscritto primariamente ad un albo a D.O., anche ai fini dell'applicazione da parte delle Camere di Commercio di eventuali diritti camerali concordati e riportati nella convenzione sopra richiamata, non sono da considerare nuove iscrizioni né variazioni di iscrizione in quanto le caratteristiche tecnico-produttive dei vigneti sono le medesime;
- le modifiche apportate alla procedura di iscrizione di un vigneto all'albo a D.O. o agli Elenchi delle vigne a IGT adempiono anche la finalità di una semplificazione dei procedimenti amministrativi che fanno capo alla gestione del potenziale vitivinicolo, coerentemente con le disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, modificare l'articolo 9 del DRD n. 403 del 14 luglio 2006 per la rivendicazione annuale delle produzioni a D.O. o IGT garantendo, soprattutto per l'attuale campagna vitivinicola, continuità di azione agli operatori viticoli prevedendo che gli stessi possano rivendicare le produzioni già iscritte in un Albo a D.O., anche in un altro albo a D.O. o nell'elenco delle vigne a IGT, come iscrizione secondaria, sempreché ne ricorrano le condizioni e i requisiti, anche in assenza di preventiva iscrizione negli elenchi delle vigne a IGT;

Tenuto Conto che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate;

Visto :

- l'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006".
- l'articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009
- L'accordo tecnico raggiunto tra le parti (Camere di Commercio e Regione Campania) nell'incontro tenuto in data 1 ottobre 2009;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 02 – Interventi Produzione Agricola

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

- 1- di modificare l'art. 9 dell'allegato A del DRD n. 403 del 14 luglio 2006 consentendo ai produttori interessati, già iscritti agli Albi a D.O. come iscrizione primaria e che hanno presentato domanda di iscrizione secondaria ad altri Albi a D.O. o agli Elenchi delle vigne IGT (IGP), di essere iscritti senza che vengano effettuati i prescritti controlli in quanto già effettuati per le iscrizioni primarie, sempreché tali superfici vitate non abbiano subito modificazioni tecnico-

produttive sostanziali e siano in possesso dei requisiti per essere iscritti, secondariamente, ad altri albi e/o elenchi in quanto compatibili con i requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione;

- 2- di consentire ai produttori interessati, già iscritti agli Albi a D.O. come iscrizione primaria ma che non hanno presentato alcuna domanda di iscrizione dei vigneti negli Elenchi delle vigne a IGT (IGP), di essere iscritti automaticamente come iscrizione secondaria dalle Camere di Commercio competenti per territorio sempreché le superfici vitate da iscrivere non abbiano subito modificazioni tecnico-produttive sostanziali e siano in possesso dei requisiti per essere iscritti, secondariamente, ad altri albi e/o elenchi in quanto compatibili con i requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione;
- 3- di incaricare le Camere di commercio che detengono gli Albi a D.O. e gli Elenchi delle vigne a IGT (IGP) per conto della Regione Campania ai sensi della convenzione stipulata tra le parti in data 21 novembre 2005 e rinnovata nel novembre del 2007, di iscrivere d'ufficio i vigneti interessati come iscrizioni secondarie, di cui al precedente punto 2, al momento della presentazione da parte del conduttore della denuncia annuale di produzione delle uve, previa verifica documentale della rispondenza dei dati contenuti nella denuncia stessa (allegato 1 al D.M. 28 dicembre 2006) con i requisiti prescritti dai relativi disciplinari di produzione e con i dati dello schedario viticolo regionale;
- 4- di precisare che le iscrizioni secondarie di cui al precedente paragrafo non sono da considerare nuove iscrizioni né variazioni di iscrizione in quanto le caratteristiche tecnico-produttive dei vigneti sono le medesime di quelle già iscritte nei rispettivi albi a D.O.
- 5- di fare salvi gli atti, i provvedimenti e i diritti camerali adottati e versati alla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso:

- al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'AGEA;
- agli STAPA-CePICA per l'applicazione;
- al Settore SIRCA per la divulgazione;
- Alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Regione Campania;
- al BURC per la pubblicazione, a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

Irlando